



Comune
di
VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Corpo di Polizia Locale

CORPO DI POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 2013 DEL 23.03.2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO E
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DAL 24 marzo 2020 AL 31 luglio 2020**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.s.m.i

Visto il D.Lgs. n. 165/2001.s.m.i

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.s.m.i

Visto lo statuto comunale.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Vista la nomina di responsabile del Corpo di Polizia Locale – Protezione Civile con decreto sindacale n.14 del 01/06/2019 protocollo comunale n.8806.

Richiamate:

- la delibera di C.C n.° 77 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 D. Lg. N° 267/200 e art. 10 D.Lg. n° 118/2011);

-la delibera di G.C n.° 100 del 24/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione Finanziaria per l'esercizio 2020;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 11 MARZO 2020 ha dichiarato il COVID-19 come evento pandemico di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l'art.

35, ove si prevede che *“1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*.

Visto, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto l'art. 87 del decreto legge n. 18 del 2020 che prevede *“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

Richiamata l'Ordinanza regionale n. 514 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale, in particolare lett. A) comma 5: *“Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di cui all'art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell'ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente”*.

Richiamata l'Ordinanza regionale n. 515 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020.

In particolare lett a) n. 2: *“le attività non indicate ai seguenti punti della presente Ordinanza devono essere svolte con la modalità di lavoro agile”*. E n. 4 *“per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i seguenti:*

- a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;*
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;*
- c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;*
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;*
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;*
- f) trasporti;*
- g) protezione civile;*
- h) tutela ambientale;*
- i) servizi informatici e di rete ICT;*
- j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall'art. 73 del Decreto legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;*
- k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile”*.

Considerato che:

- per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14, L. n. 124/2015 dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che la misura opera a regime;
- la Dir. Dipartimento Funzione pubblica n. 2/2020 dispone che: *“In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il **ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.”*
- in particolare, il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, testualmente recitano: *“La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”;*
- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 4 marzo 2020, ad oggetto: *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”*, ribadisce che le normative esistenti sullo “smart working” devono considerarsi a regime, di conseguenza obbligatoriamente applicabili per le P.A., in conseguenza delle misure contenute nel D.L. n. 9/2020, dettando a tal proposito una serie di istruzioni operative;

Visti:

- il D.P.C.M. 10 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare ulteriormente il diffondersi del Coronavirus, estende le misure di cui all'art. 1, D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, nonché vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fino al 3 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio, e tra queste in particolare, per le P.A., fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 della L. 23 maggio 2017, n. 81, con individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza;

Richiamato il Decreto Sindacale n° 10 del 05.03.2020 di attivazione de Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per programmare le misure organizzative e preventive da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria (epidemia Covid-19 coronavirus).

Dato atto che occorre individuare le attività necessarie a garantire i servizi di sicurezza e di prima necessità, per assicurare la necessaria assistenza alla popolzaione in difficlotà, Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente contagioso dell'epidemia da COVID-19, nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale, impongono alle pubbliche amministrazioni il ricorso a strumenti di lavoro agile e l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di accesso, senza distinzione di categoria e/o tipologia di rapporto di lavoro;

Vista la circolare del 27/03/2020 n.70914 della Prefettura di Milano, con cui sono stati attribuiti alle Polizie Locali compiti di controllo per la salvaguardia e il contenimento dell'evento epidemiologico da Covid -19;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n.333G/Div. del 16/03/2020, con cui viene riconosciuta, l'indennità di ordine pubblico, al Personale della Polizia Locale coinvolto per il servizio operativo per l'attività di monitoraggio ed attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

DETERMINA

Di autorizzare gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale a recarsi presso il proprio Ufficio per lo svolgimento dei servizio.

Di posticipare, vista la carenza del personale in servizio e le esigenze legate alle attività per il controllo e contenimento dell'epidemia da COVID -19, il godimento delle ferie residue anno 2019 del personale in servizio, che verranno usufruite al termine dell'emergenza in base alle esigenze del Comado.

Vignate, lì 23/03/2020

IL RESPONSABILE Del SETTORE
Commissario Capo di Polizia Locale

f.to Marco Mellerato

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 23/02/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
In sostituzione
f.to Dott.ssa Francesca Lo Bruno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data 23/03/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
In sostituzione
f.to Dott.ssa Francesca Lo Bruno

.....
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.